

Comunicato del Procuratore della Repubblica di Rovigo

Per ragioni di rilevanza pubblica della notizia e per una doverosa correttezza dell'informazione in ragione di alcune notizie di stampa intervenute in ordine alla misura cautelare richiesta ed applicata allo straniero arrestato il 12/2/25 a Rovigo, si dispone il seguente ulteriore comunicato facendo seguito al precedente.

A protocollo e in rubrica.

Rovigo 16/2/2025

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

2° Comunicato del Procuratore della Repubblica di Rovigo

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, dott.ssa Manuela Fasolato, in considerazione della rilevanza pubblica della notizia anche in rapporto alla comunità territoriale e per una doverosa correttezza dell'informazione in ragione di alcune notizie di stampa intervenute in ordine alla misura cautelare richiesta ed applicata allo straniero arrestato il 12/2/25 a Rovigo, comunica, facendo seguito del precedente comunicato, quanto segue:

-la Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto ed ottenuto - a seguito di convalida dell'arresto in flagranza con rito direttissimo operato il 12/2/25 dai Carabinieri di Rovigo NOR di A.K., di anni 29, cittadino marocchino, per il reato, in ipotesi accusatoria, di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma (taglierino cutter) – la misura cautelare del divieto di dimora nell'intera provincia di Rovigo in applicazione delle norme vigenti perché il codice di procedura penale attuale prevede espressamente all'art.275 comma 2 bis c.p.p. che *“non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni”* e anche che *“non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.”* Le lesioni arrecate da A.K. avevano un referto ospedaliero da cui emergeva che erano superficiali e con soli 8 giorni di prognosi in zona fianco destro posteriore e A.K. è attualmente incensurato non essendovi iscrizioni di sentenze di condanna passate in giudicato nel suo casellario giudiziale, anche se ha precedenti di polizia, per cui la pena per il reato di lesioni inferiori a 20 giorni aggravate da uso di arma per cui è stato arrestato e in relazione al quale va valutata la richiesta di misura cautelare, qualora fosse condannato all'esito del rito

direttissimo, secondo una doverosa previsione di legge in applicazione dei criteri indicati dal legislatore di cui all'art. 133 c.p. per la commisurazione della pena, non sarebbe, in ipotesi di calcolo, superiore a tre anni in ragione della esiguità e natura delle lesioni e della attuale incensuratezza, nonchè in rapporto alla pena edittale per tale reato che ha un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni(l'aggravante dell'uso dell'arma prevede un aumento fino ad un terzo, può essere messa in comparazione con altre attenuanti di cui all'art.62 c.p. e equiparata anche con le attenuanti generiche di cui all'art 62 bis c.p., per cui il giudizio di comparazione può portare anche ad una elisione dell'aumento di pena che sarebbe dovuto per la aggravante). Nel richiedere la misura cautelare la Procura deve inoltre applicare la norma vigente di cui all'art.275 c.p.p. che prevede nei criteri che "ogni misura deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

Vi è la presunzione di innocenza e la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato.

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo

Dott.ssa Manuela Fasolato